

# NOI DI SALA

## STATUTO

### Art. 1 COSTITUZIONE E DURATA

L'Associazione "Noi di Sala" è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

### Art. 2 SEDE

L'associazione ha sede legale in Roma in via: Ottaviano 42, 00192 Roma

. Il Consiglio Direttivo può, all'occorrenza, procedere all'istituzione di sedi secondarie in Italia e all'estero.

### Art. 3 SCOPO

L'Associazione "Noi di Sala" persegue i seguenti scopi:

- Diffondere e promuovere la cultura dell'accoglienza e del servizio nell'ambito della ristorazione, ovvero della valorizzazione della professionalità di figure quali il maître e il sommelier, nonché la promozione della cultura e delle tradizioni dell'enogastronomia italiana a tavola.

L'associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, potrà promuovere :

- Lo sviluppo di stage e corsi di formazione delle figure professionali di sala e di cantina;
- La realizzazione di pubblicazioni, di libri, riviste, studi, bollettini e affini, di materiali audio e video prodotti anche appositamente;
- La scoperta, la segnalazione e la valorizzazione di locali nei quali operano valide figure nel servizio di sala e cantinavini di qualità;
- La realizzazione di manifestazioni, concorsi a scopo promozionale nonché lo sviluppo di corsi di formazione, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, degustazioni, o altri eventi a tema aventi per oggetto vini ed eventualmente prodotti gastronomici diffondendone la conoscenza e valorizzandone la qualità;
- L'offerta di una consulenza professionale, ma anche di un servizio qualificato, qualora enti, società o privati lo richiedessero;
- L'organizzazione di viaggi ed itinerari di conoscenza ed approfondimento.

#### Art. 4 ASSOCIATI

Gli associati sono le persone fisiche, maggiorenni di età, o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione. Gli associati versano all'Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuale di 50,00 euro.

Il contributo deve essere versato al momento dell'associazione del singolo.

Gli associati si distinguono in :

- ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota societaria stabilita dal Consiglio direttivo;
- onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione e all'accrescimento

dell'associazione. Questi sono eletti dal Consiglio Direttivo, hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile neanche per causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

L'ammissione all'associazione, a seguito della richiesta del socio potenziale, che deve essere presentato da un socio ordinario o fondatore, è deliberata dal Consiglio direttivo per votazione unanime.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso in alcun caso.

#### Art. 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote degli associati, dai beni, immobili e mobili, dai contributi, da donazioni e lasciti, da attività marginali di carattere commerciale e produttivo e da ogni altro tipo di entrata.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione una tantum, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### Art. 6 - RENDICONTO ANNUALE

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo, che segue il criterio della competenza economica e che deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Tale rendiconto sarà approvato dall'Assemblea degli associati, con le maggioranze richieste per l'approvazione delle delibere da parte dell'Assemblea stessa.

#### Art. 7 - AVANZI DI GESTIONE

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura.

## Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati ;
- il Consiglio Direttivo.

## Art. 9 - CARICHE ELETTIVE

Le cariche elettive dell'Associazione sono riservate agli associati ordinari o agli associati onorari. Per tutti gli associati è previsto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

## Art. 10 - ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati può essere ordinaria e straordinaria ed è aperta a tutti gli associati.

L'Assemblea ordinaria:

- deve essere convocata entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- è valida se vi partecipa almeno la metà degli associati più uno in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione;
- delibera sul rendiconto annuale dell'esercizio finanziario concluso ed eventualmente sulla relazione del Presidente; se predisposto, delibera sul bilancio preventivo dell'anno successivo;
- delibera su qualsiasi argomento di sua competenza posto all'ordine del giorno;
- conferisce, a mezzo del voto, le cariche sociali.

L'Assemblea straordinaria:

- viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando almeno un quinto degli associati ne faccia motivata richiesta scritta. In tal caso l'assemblea deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta;
- è valida se ad essa partecipano almeno due terzi degli associati in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione;
- può apportare modifiche allo Statuto ed al Regolamento;
- delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione e su qualsiasi altra materia di sua competenza.

Nelle assemblee è ammesso il voto per delega: ogni rappresentante non può avere più di una delega.

La convocazione è fatta a cura del Presidente o di chi ne fa le veci, mediante lettera spedita al domicilio degli associati o mediante affissione dell'avviso presso la sede della Associazione, oppure per mezzo di posta elettronica (e-mail) almeno otto giorni prima della data della riunione e dovrà specificare la data, l'ordine del giorno, il luogo e l'ora sia della prima che della seconda convocazione

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti presenti o rappresentati.

Di ogni riunioni deve essere redatto verbale tenuto presso la sede dell'associazione

## Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- si compone di un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, eletti dall'assemblea degli associati;
- dura in carica 2 anni e i suoi componenti sono rieleggibili;
- redige i programmi dell'attività sociale previsti dallo statuto;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- elegge: il Presidente, il/i Vice-Presidente/i, il Tesoriere ed eventualmente il Segretario e attribuisce altri incarichi che si rendano necessari per lo svolgimento delle attività sociali;
- si riunisce, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; le riunioni del Consiglio sono valide se vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi membri; delibera a semplice maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente; Di ogni riunione deve essere redatto verbale tenuto presso la sede dell'associazione.
- decide autonomamente in ordine ai provvedimenti straordinari da sottoporre poi alla approvazione della prima assemblea successiva;
- amministra i beni dell'Associazione e delibera le spese di ordinaria amministrazione;
- redige ogni anno il rendiconto dell'esercizio e predispone una relazione sull'attività dell'Associazione e sulle iniziative da attivare l'anno successivo; stabilisce la quota sociale;
- si avvale, qualora lo ritenga opportuno, della collaborazione di esperti, anche non associati.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi con facoltà di agire e

resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Presiede e convoca il Consiglio Direttivo; vigila perché siano osservate le norme statutarie; provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. È imparziale garante dell'osservanza di Statuto e Regolamento; vigila sul buon andamento dell'Associazione. Il Presidente è responsabile dell'organizzazione interna della sede.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento del medesimo.

Il Segretario, se nominato, redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e collabora alle attività amministrative ed organizzative del Presidente.

Il Tesoriere, se nominato: cura la tenuta dei libri contabili e dei registri dell'Associazione, nonché la riscossione delle quote sociali e l'amministrazione dei fondi dell'Associazione secondo le norme del Regolamento.

La medesima persona può ricoprire allo stesso tempo le cariche di Tesoriere e Segretario.

#### Art.12 - RECESSO E DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

Il recesso da associato e da qualsiasi carica sociale deve essere comunicato con lettera diretta oppure con comunicazione di posta elettronica (e-mail) al Consiglio Direttivo e decorre dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Associazione.

Si decade dalla qualifica di associato: quando lo stesso svolga attività contrarie alle finalità statutarie, ovvero per indegnità, oppure qualora il Consiglio Direttivo decida per maggioranza l'espulsione del Socio in quanto non più in linea con gli scopi e la condotta dell'Associazione.

Sulle cause di decadenza decide il Consiglio Direttivo.



#### Art. 13 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibererà in merito alla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, e nominerà un liquidatore, al quale verranno attribuiti i poteri necessari per la gestione della procedura di liquidazione.

In ogni caso, il patrimonio dell'Associazione potrà essere devoluto unicamente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art. 14 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia.

